

INPS

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE ASSISTENZA MAGISTRALE

Articolo 1

Titolari della prestazione

Possono accedere alla prestazione di assistenza straordinaria gli iscritti, in servizio o in quiescenza, alla Gestione assistenza magistrale in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui ai successivi articoli 2 e 3.

Articolo 2

Requisiti soggettivi per la concessione del contributo per assistenza straordinaria

Possono richiedere la prestazione di assistenza straordinaria coloro che si trovino in casi eccezionali di bisogno. La sussistenza dello stato di bisogno dovrà essere accertata dalla Commissione di cui all'art. 6, comma 1, sulla base della documentazione prodotta dal richiedente e della certificazione ISEE dello stesso.

Articolo 3

Requisiti oggettivi per la concessione del contributo di assistenza straordinaria

1. La richiesta di assistenza straordinaria può essere presentata al ricorrere di una delle seguenti fattispecie, non cumulabili tra di loro e non riconducibili ad alcuna fra le altre prestazioni istituzionali erogate dal Fondo Assistenza Magistrale e per le quali non sia stato ottenuto analogo beneficio da parte di altri Fondi gestiti da pubbliche amministrazioni o da privati:
 - a) spese connesse a grave malattia dell'avente diritto, per viaggio, alloggio e vitto, sostenute dal medesimo e/o da un eventuale familiare accompagnatore, sia in Italia che all'estero (somma massima concedibile € 6.000,00);
 - b) spese per danni subiti all'abitazione di proprietà, ove risiede da almeno un anno l'avente diritto alla prestazione, a seguito di eventi naturali (somma massima concedibile € 7.000,00);
 - c) spese inerenti la manutenzione straordinaria e/o strutturale dell'abitazione di proprietà, ove risiede da almeno un anno l'avente diritto alla prestazione (somma massima concedibile € 3.000,00);

- d) spese sostenute per l'assistenza continuativa a parenti fino al terzo grado e a carico dell'iscritto (somma massima concedibile € 3.000,00);
- e) spese conseguenti alla morte del figlio a carico o del coniuge o conseguenti alla separazione legale o al divorzio (somma massima concedibile € 3.000,00);
- f) perdita incolpevole del posto di lavoro del coniuge dell'iscritto o del figlio dell'iscritto che appartenga al nucleo familiare dell'iscritto medesimo (somma massima concedibile € 4.000,00). La somma massima concedibile è pari a:
- € 5.000,00 nel caso in cui il coniuge o il figlio dell'iscritto abbia un'età anagrafica pari o superiore a 50 anni;
 - € 5.000,00 nel caso in cui nel nucleo familiare dell'iscritto vi siano figli a carico dell'iscritto medesimo;
- g) morte del coniuge dell'iscritto, titolare di reddito da lavoro al momento del decesso, senza che l'iscritto abbia diritto a pensione ai superstiti (somma massima concedibile € 4.000,00). La somma massima concedibile è pari a € 5.000,00 nel caso in cui nel nucleo familiare dell'iscritto vi siano figli a carico dell'iscritto medesimo;
- h) collocamento in cassa integrazione o in mobilità indennizzata del coniuge dell'iscritto o del figlio dell'iscritto che appartenga al nucleo familiare dell'iscritto medesimo (somma massima concedibile € 2.000,00). La somma massima concedibile è pari a € 3.000,00 nel caso in cui nel nucleo familiare dell'iscritto vi siano figli a carico dell'iscritto medesimo;
- i) abbandono del tetto coniugale da parte del coniuge dell'iscritto, nel caso in cui nel nucleo familiare dell'iscritto medesimo vi siano figli a suo esclusivo carico (somma massima concedibile € 5.000,00);
- j) sfratto dall'immobile adibito a residenza familiare (somma massima concedibile € 4.000,00);
- k) pignoramento di beni mobili e/o immobili, a carico dell'iscritto (somma massima concedibile € 4.000,00);
- l) furto o danni causati da terzi all'abitazione adibita a residenza familiare (somma massima concedibile € 3.000,00).

2. Non è ammesso il rimborso di alcuna altra tipologia di spesa, né l'erogazione del contributo per fattispecie diverse da quelle di cui al comma precedente.

3. Il contributo straordinario è concesso a condizione che l'evento non sia coperto da polizza assicurativa o da altra forma di risarcimento.

4. La concessione del beneficio è accordata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente nel bilancio dell'Istituto per l'attività di assistenza magistratale straordinaria. Di tale disponibilità verrà dato conto all'inizio di ogni anno finanziario nell'apposita sezione del sito istituzionale riservata alla prestazione di assistenza straordinaria.

5. Le domande sono esaminate al termine di ciascun trimestre dell'esercizio finanziario di riferimento, salvo quelle in sospeso per integrazione della documentazione ai sensi dell'art. 4, comma 5. In caso di eccedenza di domande rispetto al budget trimestrale, sarà stilata una graduatoria sulla base dei criteri di cui al successivo art. 5. Le domande non collocate utilmente in graduatoria

verranno riesaminate nei trimestri successivi sino, e non oltre, al compimento dell'esercizio finanziario in corso.

6. Il contributo per assistenza straordinaria è concedibile una sola volta. Nella sola ipotesi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), è possibile riconoscere il contributo anche negli esercizi finanziari successivi. Il contributo non può, comunque, essere concesso per più di due volte in un quinquennio, decorrente dalla data di concessione del precedente beneficio.

Articolo 4 Presentazione della domanda

1. La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, accedendo all'area Servizi on line del sito internet dell'Istituto www.inps.it.
2. La domanda deve pervenire entro quattro mesi dalla data dell'ultima spesa fiscalmente documentata relativa all'evento e, nel caso di richiesta relativa a spesa ancora da sostenere non oltre un anno dall'evento che determina la necessità della spesa. Nei casi di cui all'art. 3, comma 1, lettere f), g), h), l), j), k) e l), la domanda deve pervenire entro un anno dalla data in cui si sono verificati gli eventi di cui alle predette lettere.
3. La documentazione a corredo della domanda deve essere inviata, a pena di improcedibilità della stessa, tramite raccomandata A/R, entro 30 giorni dall'invio della domanda telematica, alla Direzione centrale competente.
4. Il richiedente la prestazione deve produrre idonea documentazione fiscalmente valida comprovante l'entità delle spese sostenute e lo stato di bisogno, ovvero, nei casi di cui all'art. 3, comma 1, lettere f), g), h), l), j), k) e l), la documentazione comprovante il requisito soggettivo e i requisiti oggettivi di cui, rispettivamente, all'art. 2 e all'art. 3, comma 1, lettere f), g), h), l), j), k) e l), da sottoporre alla valutazione della Commissione di cui all'art. 6. Ove la richiesta sia relativa a spesa ancora da sostenere, il richiedente deve produrre un preventivo di spesa complessiva. In tale ultimo caso, dovrà comunque essere prodotta la documentazione fiscalmente valida comprovante la spesa sostenuta, entro sei mesi dal provvedimento di concessione del beneficio, pena la revoca del beneficio stesso e l'avvio delle procedure di recupero del contributo erogato.
5. La Commissione di cui all'art. 6, comma 1, ha la facoltà di richiedere ulteriore documentazione integrativa, ove ritenuto necessario. La richiesta di documenti integrativi è inviata tramite il servizio Postel al richiedente, all'indirizzo di residenza indicato all'atto di presentazione della richiesta di contributo straordinario. Il mancato invio dei documenti integrativi richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta predetta determina l'improcedibilità della domanda.
6. Le domande integrate successivamente alla loro presentazione saranno valutate con riferimento al trimestre in corso al momento della ricezione della documentazione integrativa.

Articolo 5

Criteria per la predisposizione della graduatoria

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 5, la graduatoria sarà formulata sulla base del seguenti criteri:

a) fascia ISEE di appartenenza, come da tabella di seguito riportata:

ISEE inferiore o pari a € 8.000,00	12 punti
da € 8.000,01 a € 16.000,00	10 punti
da € 16.000,01 a € 24.000,00	8 punti
da € 24.000,01 a € 32.000,00	6 punti
da € 32.000,01 a € 40.000,00	4 punti
ISEE superiore a € 40.000,00	2 punti

b) presenza nel nucleo familiare di soggetti con invalidità assoluta e permanente: punti 2 per ogni soggetto;

c) presenza nel nucleo familiare di tre o più figli conviventi a carico: 1 punto, complessivamente, per i primi tre figli e 1 punto ulteriore per ciascun figlio oltre il terzo;

d) presenza nel nucleo familiare di un solo genitore con figli fiscalmente a carico al 100%: punti 2;

e) eventuale precedente erogazione del contributo: punti 2 di penalità.

2. In caso di parità di posizione in graduatoria, prevale chi, avendo già presentato domanda, non si sia collocato in posizione utile nella graduatoria relativa al trimestre precedente.

3. In caso di persistente parità, prevale il richiedente con maggiore anzianità di iscrizione e contribuzione alla Gestione assistenza magistrale.

4. La Direzione centrale competente procederà alla definizione e pubblicazione della graduatoria di cui al comma 1 sul sito internet dell'Istituto www.inps.it entro il trimestre successivo a quello di riferimento.

Articolo 6

Concessione contributi straordinari

1. Il contributo straordinario è concesso con determinazione del Direttore centrale della Direzione competente in esito e sulla base delle valutazioni di una

Commissione composta da tre dirigenti, uno dei quali con funzioni di presidente, e da un funzionario con funzioni di segretario, tutti designati dal Direttore generale.

2. La Commissione di valutazione di cui al comma precedente individua gli aventi diritto alla prestazione in applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento e determina l'ammontare del contributo spettante, nel limite di importo fissato per ciascuna tipologia di intervento.
3. Il rigetto della domanda di contributo straordinario è comunicato all'interessato dal Direttore centrale competente sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione.
4. Il provvedimento di accoglimento o il rigetto della domanda sono comunicati all'interessato tramite servizio Poste all'indirizzo di residenza indicato nella domanda di concessione del contributo.
5. La Commissione di cui al comma 1 ha durata di 5 anni.

Articolo 7

Istanza di riesame e controversie giurisdizionali

1. Avverso il rigetto della domanda di contributo straordinario è ammessa istanza di riesame, da inoltrare alla Commissione di valutazione di cui all'art. 6, comma 1, per il tramite della Direzione centrale competente, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del rigetto medesimo. Le istanze sono decise entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data della loro ricezione. Gli esiti sono comunicati al richiedente con le modalità di cui all'art. 6, comma 4.
2. In caso di controversia giudiziaria, il foro competente è quello di Roma.

Art. 8

Disciplina transitoria

Le domande pervenute prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento sono esaminate e definite secondo il regime previgente dalla Commissione di cui all'art. 6, comma 1.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione della determinazione presidenziale di approvazione ed è pubblicato sul sito internet dell'Istituto www.inps.it entro 15 giorni dalla predetta data di adozione.